



Ordinanza municipale concernente il controllo degli impianti a combustione (a partire dal 17° ciclo) degli impianti alimentati con olio ^{EL} o gas e potenza termica pari od inferiore ad 1 MW

IL MUNICIPIO DI LOSONE

richiamati:

- la Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) del 7 ottobre 1983;
- la Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) del 24 marzo 2004;
- l'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAt), del 16 dicembre 1985;
- il Regolamento di applicazione dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (ROIAt) del 6 maggio 2015;
- il Regolamento generale della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (RLaLPamb) del 17 maggio 2005;
- le Direttive per i controlli della combustione emesse dalla Sezione protezione aria, acqua e suolo (SPAAS) il 1° ottobre 2014 e relative Tabelle per la valutazione ed il giudizio dei controlli sugli impianti a combustione alimentati con olio ^{EL} o gas (TCC);
- gli artt. 116 cpv. 1 e 192 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987;
- l'art. 28 del Regolamento di applicazione della LOC (RaLOC) del 30 giugno 1987;
- l'art. 21 del Regolamento concernente le tasse per le prestazioni dei servizi comunali di Losone (del 23 luglio 2001);

d e c r e t a:

Art. 1 Principio

- ¹ Su tutto il territorio comunale è istituito il controllo periodico degli impianti a combustione, alimentati con olio ^{EL} o gas.
- ² La presente Ordinanza ha lo scopo di disciplinare le modalità organizzative, le tariffe e le tasse relative ai controlli degli impianti alimentati con olio ^{EL} (extra leggero) o gas esistenti sul territorio comunale con potenza termica pari od inferiore ad 1 MW, in modo tale da verificarne la loro conformità alle normative vigenti.
- ³ Per ogni controllo il Municipio preleva una tassa a copertura delle spese. La stessa fonda sul principio della causalità sancito nella LPAmb ed è comprensiva di tassa cantonale da riversare allo Stato per le sue prestazioni. L'ammontare della tassa è definita nell'allegato 1, p.to 1, cpv. 1 lett. b1 del RLaLPamb.

Art. 2 Ciclo dei controlli ed avviso d'inizio dei controlli

¹ I cicli di controllo sono stabiliti dal Cantone e comprendono due stagioni di riscaldamento, partendo dal 1° settembre di un anno fino al 31 agosto di due anni dopo. Il loro rispetto è necessario da parte di tutti gli operatori, sia pubblici che privati.

² I proprietari o gli interessati riceveranno l'avviso di controllo dal Comune per il tramite del controllore ufficiale designato, al quale è affidato il controllo tecnico e la verifica degli impianti.

³ Al controllore è affidata la verifica degli impianti sulla conformità nel loro complesso e le rispettive condizioni di esercizio giusta gli artt. 5 cpv. 1 lett. a, 5 cpv. 2 lett. a / b / d ROIAt; lui stesso ordina i provvedimenti necessari e, in caso di inadempienza, segnala il problema all'Ufficio tecnico comunale.

Art. 3 Obblighi del proprietario

¹ Il proprietario dell'impianto è tenuto ad adottare tutte le misure atte a garantire buone condizioni d'esercizio ed eseguire l'ordinaria manutenzione (art. 6 ROIAt).

² Per ordinaria manutenzione s'intende che gli impianti a combustione devono essere controllati periodicamente e, se necessario, puliti allo scopo di prevenire pericolosi malfunzionamenti e/o innesco di incendi.

La periodicità è disciplinata dal Regolamento concernente la pulizia periodica degli impianti calorici a combustione dell'11 settembre 2013.

³ Il proprietario dell'impianto deve in particolare:

a) consentire la regolare esecuzione dei controlli e segnatamente l'accesso all'impianto e l'attuazione di eventuali interventi connessi ai controlli (art. 46 cpv. 1 LPAmb);

b) notificare al Municipio la messa in funzione di ogni impianto nuovo, le modifiche sostanziali degli impianti esistenti come pure tutti i dati necessari all'allestimento del catasto degli impianti.

⁴ I proprietari degli impianti sono tenuti a fornire ai controllori della combustione tutte le informazioni e, se necessario, consentire l'accesso agli impianti a combustione e/o energetici installati nella proprietà ai fini dell'elaborazione dei catasti cantonali e comunali.

Art. 4 Categorie di impianti

a) Categoria 1 – Impianti a 1 stadio di potenza alimentati con olio^{EL} o gas:

- bruciatore a evaporazione (stufa a nafta);
- bruciatore a gas atmosferico a 1 stadio;
- bruciatore a gas aria soffiata a 1 stadio;
- bruciatore a olio^{EL} aria soffiata a 1 stadio.

b) Categoria 2 – Impianti a 2 stadi di potenza, oppure a potenza modulante alimentati con olio^{EL} o gas:

- bruciatore a gas atmosferico a 2 stadi o modulante;
- bruciatore a gas aria soffiata a 2 stadi o modulante;
- bruciatore ad olio^{EL} aria soffiata a 2 stadi o modulante;
- bruciatore sia olio^{EL} che gas a 1 stadio.

- c) Categoria 3 – Impianti a 2 stadi di potenza, oppure a potenza modulante con due combustibili:
 - bruciatore sia olio^{EL} che gas a 2 stadi;
 - bruciatore sia olio^{EL} che gas modulante;
- d) Categoria 4 – Impianti ibridi e di cogenerazione a gas.
- e) Categoria 5 – Impianti in vena d'aria ed impianti radianti (art. 5 lett. f. Direttive per i controlli della combustione) e i boiler.

Art. 5 Tariffe applicate

Le tariffe per il collaudo ed il controllo periodico sono definite come segue:

- a) Impianti di categoria 1 (tassa cantonale di Fr. 10.– compresa): Fr. 105.–
- b) Impianti di categoria 2 - 5 (tassa cantonale di Fr. 10.– compresa): Fr. 115.–

Art. 6 Controlli supplementari

¹ Per i controlli richiesti dal proprietario vengono applicate le tariffe definite all'art. 5.

² Per gli impianti non conformi ai valori limite fissati nelle TCC, il controllore ordina di procedere con una regolazione consegnando al proprietario dell'impianto un formulario (certificato di regolazione), da ritornare al medesimo entro 30 giorni (Termini di risanamento secondo il Feuko 2000, lett. a TCC).

³ Nel caso in cui il proprietario non rispetti il termine di regolazione e non dimostri di aver provveduto a quanto richiesto, il controllore ne informa il Municipio che procede con l'emissione di un ordine di risanamento (art. 5 cpv. 2 lett. c ROIAt).

⁴ In caso di controlli supplementari o controlli eseguiti a seguito di reclamo vengono applicate le tariffe definite all'art. 5 come descritto all'art. 10 cpv. 4 delle Direttive per i controlli della combustione.

Art. 7 Tasse per mancata presenza al controllo

Il proprietario dell'impianto o un suo rappresentante deve presenziare al controllo; in caso di assenza o impossibilità di effettuare il controllo, per gli appuntamenti mancati non preventivamente segnalati o annunciati tardivamente verrà fatturata una tassa di 50.–.

Art. 8 Tasse per prestazioni particolari

Nel contesto degli ordini di risanamento non ottemperati l'Autorità comunale applica la procedura descritta all'art. 8 delle Direttive per i controlli della combustione. Agli inadempienti per queste prestazioni connesse con l'applicazione della legislazione in materia, saranno percepite le seguenti tasse (art. 24 LALPAmb):

- a) Tassa d'invio diffida per il mancato risanamento: Fr. 200.–
- b) Tassa per controllo di verifica per mancata notifica dell'avvenuto risanamento dell'impianto dopo la scadenza del termine imposto: Fr. 150.–
- c) Tassa di messa fuori esercizio forzata: Fr. 350.–
- d) Tassa per la mancata presenza durante l'esecuzione: Fr. 150.–

Art. 9 Debitore

¹ Le tariffe e le tasse sono dovute dal proprietario dello stabile o dell'appartamento dov'è situato l'impianto da controllare o dal detentore dello stesso.

² La fattura viene notificata al debitore mediante decisione del Municipio; contro la stessa è dato reclamo nei modi e nei termini previsti dalla LOC.

³ La decisione sull'ammontare cresciuta in giudicato è esecutiva ai sensi dell'art. 80 cpv. 2 della LEF.

Art. 10 Incarico al controllore designato dal Municipio

Il controllore incaricato agisce su mandato del Comune di Losone. L'incarico può essere attribuito unicamente ad uno o più controllori che garantiscono la necessaria neutralità; in particolare non sono ammesse ditte o controllori con attività commerciali affini (vendita, installazione e manutenzione di impianti a combustione) che causerebbero conflitti di interessi.

Art. 11 Doveri del controllore

¹ Il controllore della combustione incaricato è tenuto a fornire una consulenza neutrale orientativa al proprietario dell'impianto da risanare o da sostituire, informandolo sui possibili interventi di risanamento attuabili, in alternativa alla sostituzione dell'impianto.

² Il controllore su richiesta consegna o trasmette ai proprietari degli impianti il materiale informativo e le comunicazioni ufficiali delle Autorità federali, cantonali, comunali o di altri eventuali enti.

Art. 12 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1 settembre 2015.

IL MUNICIPIO

* * *

Approvata dal Municipio con ris. no. 3411 del 31.08.2015.

Pubblicata all'albo comunale a norma degli art. 192 LOC e 44 RALOC dal 01.09.2015 al 01.10.2015.

Durante il periodo di pubblicazione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.